



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>264</u>	del <u>4 SET 2012</u>
Oggetto: Federazione Italiana Triathlon: ratifica deliberazione del Presidente del CONI n. 126/52 del 20 agosto 2012 di approvazione ai fini sportivi dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. f) dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>7 SET 2012</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. ed in particolare l'art. 8, comma 1 lett. f);

2 Deliberazione n.

264

Riunione del

4 SET 2012

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1412 del 19 maggio 2010 con la quale sono stati emanati i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTA l'autorizzazione rilasciata al Presidente del CONI nella seduta del 3 luglio 2012 ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile;

VISTA la deliberazione del Presidente del CONI n. 126/52 del 20 agosto 2012 con la quale è stato approvato lo Statuto della Federazione Italiana Triathlon deliberato dal Commissario ad Acta con provvedimento n. 1427 dell'8 giugno 2012, al fine di renderlo conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

la ratifica, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. f) dello Statuto del C.O.N.I., della deliberazione del Presidente del CONI n. 126/52 del 20 agosto 2012 avente ad oggetto l'approvazione ai fini sportivi dello Statuto della Federazione Italiana Triathlon deliberato dal Commissario ad Acta Prof. Avv. Giulio Napolitano con provvedimento n. 1427 dell'8 giugno 2012.


Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa

Il Dirigente
Dott. Giampaolo Curti





DIREZIONE AFFARI LEGALI
SUPPORTO CONFORMITA' STATUTI E REGOLAMENTI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 264
Riunione del 4 SET 2012

Roma, 3 SET. 2012

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Triathlon: ratifica deliberazione del Presidente del CONI n. 126/52 del 20 agosto 2012 di approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI.

La Giunta Nazionale nella seduta del 3 luglio 2012 ha rilasciato al Presidente del CONI l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile.

Pertanto, il Presidente del CONI con deliberazione n. 126/52 del 20 agosto 2012 ha approvato lo Statuto della Federazione Italiana Triathlon deliberato dal Commissario ad Acta con provvedimento n. 1427 dell' 8 giugno 2012, al fine di renderlo conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012.

Si rende quindi necessario procedere alla ratifica della predetta deliberazione n. 126/52/2012.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I. ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del C.O.N.I., in base all'annuale contratto di servizi tra C.O.N.I. e C.O.N.I. Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti



Allegato n. 2
Deliberazione n. 264
Riunione del 4 SET 2012

Deliberazione n. 126/52 del 20/08/2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 8 del d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Nazionale nella seduta del 3 luglio 2012 ad adottare i provvedimenti di approvazione degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano o approvati dalle Assemblee federali, con obbligo di sottoporli a ratifica da parte della Giunta Nazionale nella prima riunione utile;

VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale n. 109 del 27 aprile 2010, con la quale è stato approvato ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, lo Statuto della Federazione Italiana Triathlon;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il nuovo testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

RILEVATO che il testo dello Statuto della Federazione Italiana Triathlon approvato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 109 del 27 aprile 2010, non è conforme ai Principi Fondamentali di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458/2012;

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta della Federazione Italiana Triathlon Prof. Avv. Giulio Napolitano n. 1427 dell' 8 giugno 2012 con il quale è stato deliberato lo Statuto Federale in conformità ai predetti Principi Fondamentali;

RILEVATO che il testo dello Statuto della predetta Federazione risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;


RITENUTA l'urgenza di consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Triathlon;

DELIBERA

l'approvazione dello Statuto della Federazione Italiana Triathlon deliberato dal Commissario ad acta Prof. Avv. Giulio Napolitano con provvedimento n. 1427 dell' 8 giugno 2012, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale.

(Giovanni Petrucci)



Federazione Italiana Triathlon

STATUTO

*Deliberazione Commissario ad Acta n. 1427 dell'8 giugno 2012
Deliberazione Presidente CONI n. 126/52 del 20/08/2012*



**Federazione Italiana
Triathlon**

Statuto

INDICE
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Fini Istituzionali
- Art. 3 – Durata e Sede

TITOLO II
I SOGGETTI

- Art. 4- Affiliazione
- Art. 5 – Doveri degli Affiliati
- Art. 6 – Diritti degli Affiliati
- Art. 7 – Rinnovo dell’Affiliazione
- Art. 8 – Cessazione di Appartenenza alla FITri
- Art. 9 – I Tesserati
- Art. 10 - Diritti e Doveri dei Tesserati
- Art. 11 - Gli Atleti
- Art. 12 - Gli Ufficiali di Gara
- Art. 13 – I Tecnici Sportivi
- Art. 14 – Sanzioni

TITOLO III
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Art. 15 – Organi ed Organismi della FITri

CAPO II
SEZIONE I

GLI ORGANI CENTRALI

- Art. 16 – L'Assemblea Nazionale
- Art. 17 – Validità delle Assemblee Nazionali
- Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria
- Art. 19 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria
- Art. 20 - Partecipazione all'Assemblea e Diritto di Voto
- Art. 21 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale
- Art. 22 - Modifiche dello Statuto
- Art. 23 – Scioglimento della FITri
- Art. 24 – Il Presidente della Federazione
- Art. 25 – Il “Past “President
- Art. 26 - Il Consiglio Federale
- Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni
- Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale
- Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 30 - Integrazione del Consiglio Federale
- Art. 31 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 32 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 33 - Modalità di Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.34 – Il Segretario Generale

SEZIONE II ORGANI TERRITORIALI

- Art. 35 – Organi Periferici – Competenze
- Art. 36 – Il Delegato Regionale
- Art. 37 – Il Delegato Provinciale
- Art. 38 – L'Assemblea Regionale
- Art. 39 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale
- Art. 40 - Il Presidente del Comitato Regionale
- Art. 41 - Il Comitato Regionale

SEZIONE III ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale
- Art. 43 – Il Procuratore Federale
- Art. 44 - Il Giudice Unico
- Art. 45 – La Commissione d'Appello Federale
- Art. 46 – La Corte Federale

CAPO III

- Art. 47 – Commissione Nazionale Giudici

TITOLO IV



CAPO IV CARICHE FEDERALI

- Art. 48 – Requisiti di Eleggibilità
- Art. 49 – Incompatibilità
- Art. 50 – Durata delle Cariche
- Art. 51 – Candidature

TITOLO VI PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 52 – Patrimonio
- Art. 53 - Esercizio Finanziario

TITOLO VII NORME GENERALI

- Art. 54 – Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport
- Art. 55 - Arbitrato Federale
- Art. 56 –
Disposizioni di Attuazione
- Art. 57- Efficacia del Presente Statuto
- Art. 58 - Norma Transitoria



TITOLO I COSTITUZIONE E FINI SCOPI

Art 1 - Costituzione

1.01 La Federazione Italiana Triathlon (F.I.Tri) è costituita dalle società e dalle associazioni che praticano l'attività sportiva tridisciplinare composta dalle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzioni di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziale prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale.

Rientrano altresì nelle discipline sportive di pertinenza della F.I. Tri, il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), il Triathlon Invernale (corsa, ciclismo e sci di fondo), l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa).

1.02 La F.I.Tri. è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI in qualità di federazione sportiva nazionale ed è dotata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. stesso, al quale è federata.

1.03 La F.I.Tri è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.L.vo n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni

1.04 La F.I.Tri è affiliata agli Organismi Internazionali competenti: European Triathlon Union (E.T.U.), e International Triathlon Union (I.T.U.), nel cui ambito svolge attività internazionale ed è l'unica organizzazione autorizzata a svolgere in Italia le attività sportive di cui al precedente comma.

1.05 La F.I.Tri svolge la propria attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia, con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI anche in relazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività, nonché dell'ITU e dell'ETU, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. L'attività è svolta a livello dilettantistico.

1.06 L'attività della F.I.Tri è estranea ad ogni distinzione di religioni, di politica, di razza e di sesso non persegue fini di lucro.

1.07 La F.I.Tri è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e si ispira al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

1.08 La F.I.Tri, inoltre, concorre, con il CONI, all'attività di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive. A tale scopo, la F.I.Tri adotta le Norme Sportive Antidoping del CONI.

1.09 La F.I.Tri perseguirà, comunque, il costante equilibrio di diritti e doveri tra lo sport di base e lo sport di vertice.

Art. 2 - Fini Istituzionali

2.01 Sono fini istituzionali della F.I.Tri.

- a) l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale e dell'Acquathlon
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali competenti: E.T.U ed I.T.U.;
- c) la realizzazione di uno stabile collegamento tra tutti i praticanti le suddette attività;
- d) lo sviluppo di relazioni con organizzazioni italiane ed estere aventi analoghe finalità;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi necessari alla formazione ed al perfezionamento di atleti e tecnici.

Art. 3 – Durata e Sede

3.01 La durata della F.I.Tri. è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II I SOGGETTI

Art. 4 - Affiliazione

4.01 Sono Affiliati alla F.I.Tri le società e le associazioni che intendono praticare, senza finalità di lucro, l'attività sportiva, a livello agonistico, promozionale o amatoriale, del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale e dell'Acquathlon, e le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

4.02 Le società e le associazioni di cui al primo comma e che di seguito sono indicati come Affiliati, sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, o se delegato da quest'ultimo, del Consiglio Federale della F.I.Tri. e devono essere regolamentate da uno statuto redatto nel rispetto dell'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta medesima. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Lo statuto societario deve ispirarsi al principio democratico e di pari opportunità e deve prevedere, altresì, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.

4.03 I Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 5 - Doveri degli Affiliati

5.01 Gli Affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto ed i Regolamenti della F.I.Tri e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

5.02 Gli Affiliati sono tenuti inoltre a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.Tri, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.Tri, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

5.03 Sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.Tri gli atleti da questa selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

6.01 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva nazionale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali;
- d) usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dal Consiglio Federale.

Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione

7.01 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico

Art. 8 - Cessazione di Appartenenza alla FITri

8.01 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.Tri nei seguenti casi:



- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo federale;
- d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, adottata per la perdita dei requisiti previsti per l'affiliazione.

8.02 In ogni caso di cessazione, gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Tri ed agli altri Affiliati.

8.03 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra, ed eventualmente soggetti, alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque, gli ex dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessata.

8.04 La cessazione di appartenenza alla F.I.Tri comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

8.05 Contro la decisione di revoca o diniego di affiliazione o riaffiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 9 – I Tesserati

9.01 Le persone fisiche tesserate per la Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali;
- c) i dirigenti sociali;
- d) i medici sociali;
- e) gli ufficiali di gara ed i tecnici sportivi;
- f) i soci degli affiliati, i quali, ove non rientrino nelle categorie di cui ai punti precedenti, saranno tesserati come soci sostenitori;
- g) i soci onorari della F.I.Tri.

9.02 Il rapporto di tesseramento con la F.I.Tri. è costituito come segue:

- a) per i dirigenti federali all'atto dell'elezione o della nomina;
- b) per i dirigenti sociali, gli atleti, i medici, i tecnici sportivi ed i soci sostenitori degli Affiliati, con l'accettazione della domanda di affiliazione e/o riaffiliazione delle rispettive associazioni;
- c) per i giudici di gara all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali, avvenuto secondo le procedure di cui al Regolamento Organico;
- d) per i soci onorari previa delibera di ammissione dell'Assemblea Federale.

Art. 10 - Diritti e Doveri dei Tesserati

10.01 I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti federali.

10.02 Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive. Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI ed a quelle della F.I.Tri impegnandosi altresì al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI.

10.03 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

10.04 Il tesseramento è valido per un anno e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per gli atleti uguale durata è attribuita al vincolo sportivo. Nel corso dell'anno, il vincolo sportivo non può essere sciolto se non in casi tassativamente elencati e disciplinati dal regolamento organico.

10.05 Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni del tesserato;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia;
- d) nei casi previsti sub articolo 8;
- e) per mancato rinnovo del tesseramento.

10.06 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

10.07 E', inoltre, fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FITri

Art. 11 - Gli Atleti

11.01 Gli atleti sono tesserati presso gli Affiliati alla F.I.Tri.

11.02 Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI, e della F.I.Tri, nonché quelli della I.T.U. e della E.T.U, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

11.03 Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

11.04 Le atlete hanno il diritto alla maternità per un periodo complessivo di mesi cinque di cui 2/1 mese precedente il parto e 3/4 mesi successivi il parto.

In tale periodo è garantito loro il mantenimento del rapporto con l'Associazione/Società Sportiva di appartenenza nonché il punteggio acquisito nel Rank nazionale per almeno un anno, ossia fino a loro rientro all'attività agonistica.

Art 12 - Gli Ufficiali di Gara

12.01 Gli Ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, federali per assicurarne la regolarità.

12.02 Gli Ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto ed i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Art. 13 - I Tecnici Sportivi

13.01 I tecnici sportivi, inquadrati presso gli Affiliati nella qualifica loro attribuita dai regolamenti

federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché, i principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della Federazione.

13.02 Essi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.Tri, nonché quelli della ITU e della E.T.U, purché non in contrasto con le norme, e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 14 - Sanzioni

14.01 Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.Tri. sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia federale.

14.02 Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 15 - Organi ed Organismi della FITri

15.01 Gli organi federali si distinguono in:

- A. **ORGANI CENTRALI:**
 - 1. l'Assemblea Nazionale;
 - 2. il Presidente della Federazione;
 - 3. il Consiglio Federale;
 - 4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 5. Il Segretario Generale
- B. **ORGANI TERRITORIALI:**
 - 1. l'Assemblea Regionale;
 - 2. il Presidente del Comitato Regionale;
 - 3. il Consiglio Regionale;
 - 4. il Delegato Regionale;
 - 5. il Delegato Provinciale.
- C. **ORGANI DI GIUSTIZIA:**
 - 1. il Procuratore Federale;
 - 2. il Giudice Unico;
 - 3. la Commissione d'Appello Federale;
 - 4. La Corte Federale.
- D. **ALTRI ORGANISMI:**
 - 1. La Commissione Nazionale Giudici (CNG).

CAPO II
SEZIONE I
GLI ORGANI CENTRALI

Art. 16 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

16.01 L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano i poteri deliberativi.

16.02 E' indetta dal Consiglio Federale, ed è convocata dal Presidente della Federazione salvo i casi previsti dal presente Statuto.

16.03 E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro delegati, regolarmente tesserati alla F.I.Tri e purché appartenenti al Consiglio Direttivo Societario, nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati aventi diritto al voto.

16.04 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale l'effettiva partecipazione di 2 atleti per ogni ASD a 3 gare a scelta tra campionati, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

16.05 La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e

tecnici, eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, in seno alla propria società, L'elettorato passivo, è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 48. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna società devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

16.06 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione inflitti dagli Organi di Giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ed agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, o di tesseramento.

16.07 Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega. Ciascun affiliato con diritto a voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Società dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa, della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.

Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di:

- un'associazione o società sportiva oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- due associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare , fino a duecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- quattro associazioni o società sportive oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille associazioni o società sportive con diritto al voto;
- cinque associazioni o società sportive oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
- sei associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di millecinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto.

16.08 Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

16.09 Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

16.10 Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

16.11 L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

16.12 E' convocata dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, a mezzo raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell'effettuazione; la convocazione deve indicare luogo, data, orario in prima ed in seconda convocazione e ordine del giorno. In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni. Alla convocazione deve essere allegata la tabella con l'indicazione degli aventi diritto a voto.

16.13 L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere preceduta dalle assemblee della società affiliate

per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

16.14 L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste dall'articolo 19 del presente Statuto, sia a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto; dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

Deve essere, altresì, convocata quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale.

16.15 Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.

16.16 L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

16.17 Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.Tri senza diritto di voto.

Art. 17 - Validità delle Assemblee Nazionali

17.01 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto a voto e sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti.

17.02 L'Assemblea Elettiva è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione se è presente almeno il 25% degli aventi diritto a voto.

17.03 L'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie sarà validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

17.04 Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

17.05 Il controllo dell'identità dei partecipanti e della validità delle deleghe, è compiuto dalla Commissione Verifica Poteri, all'uopo nominata dal Consiglio Federale, composta di minimo tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

17.06 I tre membri della Commissione Scrutinio sono eletti per acclamazione dall'Assemblea.

17.07 Né i membri della Commissione Verifica Poteri, né quelli della Commissione Scrutinio possono essere candidati alle cariche federali.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

18.01 L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale - garantendo le riserve di posti per i due componenti atleti tra cui un uomo e una donna e per il componente tecnico - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le procedure e le modalità del Regolamento Organico;
- b) nella medesima sessione elettiva, discute ed approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti a verifica della stessa assemblea alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- c) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19- Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

19.01 L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, approva - in assise riservata agli affiliati aventi diritto al voto - I bilanci annuali approvati dal Consiglio Federale, assieme alla relazione del Presidente della Federazione.



- b) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, nel caso di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre per l'approvazione al C.O.N.I.;
- d) delibera sullo scioglimento della Federazione;
- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

19.02 L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art. 20 - Partecipazione all'Assemblea e Diritto di Voto

20.01 All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto, i Presidenti degli Affiliati o i loro Delegati, nonché i rappresentanti degli atleti e tecnici aventi diritto al voto individuati ai sensi del precedente art. 16.

20.02 A ciascun affiliato è attribuito un voto di base pari a 10 voti, così ripartiti:

- 7 voti al Presidente della Società o suo delegato;
- 2 voti al rappresentante degli atleti;
- 1 voto al rappresentante dei tecnici.

20.03 Possono assistere all'Assemblea eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

Art. 21 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale

21.01 L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione espressa.

21.02 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

21.03 Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.I.Tri o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori), che viene eletto per acclamazione devono avvenire mediante votazione per scrutinio segreto.

21.04 La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche "ad Honorem".

21.05 La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.

21.06 L'Assemblea Nazionale Elettiva procede con votazioni separate, e successive alle seguenti elezioni:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
- c) Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati;
- d) 2 Consiglieri federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
- e) Un Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.

Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli Affiliati degli atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota.

21.07 Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna, delle quote di cui al precedente comma 6, sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati.



Non è consentito, pena nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Per l'elezione del Presidente, invece, occorre riportare almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea anche in caso di ballottaggio.

21.08 Il regolamento organico disciplina modalità, termini e procedure per le votazioni e per gli scrutini.

Art. 22 - Modifiche dello Statuto

22.01 Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria presa alla presenza di almeno 15% degli aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.02 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che, dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

22.03 Nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

22.04 Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 23 – Scioglimento della FITri

23.01 Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art 21, terzo comma del codice civile e dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 24 – Il Presidente della Federazione

24.01 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

24.02 Ha facoltà di partecipare a qualunque riunione degli Organi della Federazione, con esclusione di quelli di Giustizia e di Controllo.

24.03 Convoca e presiede, previa formulazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Federale, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

24.04 Invita, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Federale, dirigenti, tesserati ed ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta da lui necessaria.

24.05 Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

24.06 Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla FI.Tri, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento.

24.07 Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice presidente Vicario.



24.08 Nei casi di impedimento definitivo, si ha l'immediata decadenza del Consiglio Federale. Il Vice Presidente Vicario, assunta l'ordinaria amministrazione della FI.Tri, è tenuto alla convocazione, entro i 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche.

24.09 Il Presidente della FI.Tri, può concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della sanzione erogata. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

24.10 Nel caso in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario subentrerà l'altro Vice Presidente.

24.11 Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi

ART. 25 – Il "Past " President

25.01 All'atto dell'insediamento, il Presidente Federale propone al Consiglio Federale di nominare il Presidente uscente quale "Past President" della F.I.Tri.

25.02 Il "Past " President partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, nonché alle Assemblee Nazionali.

25.03 Il "Past " President può ricevere dal Consiglio Federale incarichi di rappresentanza a livello nazionale o internazionale.

25.04 La carica è meramente onorifica e la sua durata è quadriennale. Alla scadenza può essere riconfermata, qualora il neo – eletto Consiglio Federale non nomini il nuovo "Past" President nella persona del Presidente uscente.

Art. 26 - Il Consiglio Federale

26.01 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 membri, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio, segreto ed a maggioranza di voti.

Almeno due dei suoi componenti (di cui un uomo e una donna) devono essere eletti tra gli atleti ed almeno uno tra i tecnici sportivi.

26.02 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione, o un suo delegato.

26.03 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti due Vice Presidenti, scegliendoli fra i Consiglieri. Il Vice Presidente, eletto con il maggior numero di voti avrà funzioni di vicario del Presidente, in caso di parità di voti, sarà Vice Presidente Vicario il più anziano di età.

In caso di assenza del Vice Presidente Vicario, le sue funzioni sono assunte di diritto, dall'altro Vice Presidente.



26.04 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

26.05 Partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, il Segretario della Commissione Nazionale Giudici, ovvero, in sua assenza, altro membro da lui delegato della stessa Commissione, il quale può esprimere parere consultivo sulle questioni attinenti il settore Giudici di Gara.

26.06 I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni

27.01 Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.

27.02 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i Revisori dei Conti effettivi.

Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

27.03 Il Consiglio Federale, di norma, deve riunirsi almeno 4 volte, nel corso dell'anno, ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 Consiglieri.

27.04 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma e/o e-mail almeno 7 giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

27.05 Il voto non è delegabile.

27.06 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice.

27.07 In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale

28.01 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale..

28.02 In particolare:

- a) concorre a realizzare i fini di cui all'articolo 2;
- b) approva il bilancio di previsione della gestione federale - entro il 30 novembre di ciascun anno, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo riferito all'esercizio precedente deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque, entro la data di svolgimento dell'assemblea quadriennale elettiva;
- c) delibera i regolamenti federali, rimettendo per l'approvazione al CONI i regolamenti di attuazione dello Statuto il regolamento di Giustizia ed l'Appendice Federale alla Norme Sportive Antidoping;
- d) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- e) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- f) se delegato dal CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, Associazioni ed Organismi sportivi, e ne approva gli statuti e le relative variazioni, provvede, inoltre, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società, Associazioni;
- g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

- h) delibera gli importi di tutte le quote, le tasse federali e le pene pecuniarie;
- i) determina le dotazioni finanziarie degli organi territoriali per assolvere i loro compiti e funzioni;
- j) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'articolo 16, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- k) nomina i Delegati Regionali e Provinciali, con facoltà di revoca in caso di mancato funzionamento;
- l) costituisce Commissioni di lavoro e di studio, nominandone i componenti, per il migliore svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- m) nomina i componenti degli Organi di Giustizia, con esclusione di revoca anticipata se non per giusta causa;
- n) concede l'amnistia e l'indulto, che non sono applicabili per le violazioni della normativa antidoping, prefissando i limiti del provvedimento;
- o) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;
- p) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei propri organi direttivi;
- q) provvede per accertate gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- r) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello statuto e dei regolamenti.

28.03 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale

29.01 La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

29.02 In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica, unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento e che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice Presidente Vicario, unitamente al Consiglio Federale.

29.03 In caso di impedimento definitivo del Presidente, la disciplina da seguire è quella prevista, nell'articolo 24, 8° comma.

29.04 Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi e tenersi nei termini di cui al secondo comma. Sono considerate contemporanee le dimissioni presentate nell'arco temporale di sette giorni.

29.05 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

29.06 La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti e comporta la decadenza di tutte le nomine dallo stesso effettuate.

Art. 30 - Integrazione del Consiglio Federale

30.01 In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri

del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano agli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

30.02 Nell'ipotesi in cui l'integrazione di cui al precedente comma non fosse possibile e non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo stesso, si dovrà procedere a nuove elezioni che potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile.

In caso contrario, cioè se risulta compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, allora si deve obbligatoriamente celebrare un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti effettivi e due supplenti nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale. .

31.04

31.05 E' proclamato Presidente del Collegio il candidato a tale carica che abbia conseguito il maggior numero di suffragi.

31.06 In caso di parità di voti, precede in graduatoria il candidato più anziano di età.

31.07 I componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili.

31.08 Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 32 - Attribuzioni

32.01 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.

32.02 Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:

- controlla la gestione amministrativa della Federazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche;
- redige una relazione al bilancio di previsione ed al rendiconto consuntivo nonché alle proposte variazione al bilancio stesso;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

32.03 I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono collegialmente o anche individualmente se delegati dal Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture centrali o periferici della Federazione.

32.04 Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Modalità di Funzionamento

33.01 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente.

33.02 Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica, ovvero in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

33.03 Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

33.04 Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.

33.05 I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare.

33.06 Per le sostituzioni e le integrazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile, in quanto applicabili. In caso di decadenza valgono le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 34 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione., prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla Federazione.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della Federazione.
 - d) predisporre il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

SEZIONE II ORGANI TERRITORIALI

Art. 35 - Organi Periferici della FITri - Competenze

35.01 Gli organi periferici rappresentano la F.I.Tri ai fini sportivi nel territorio di competenza in armonia con gli indirizzi ed i principi fissati dagli organi centrali; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento del triathlon e delle altre discipline federali, nonché la diffusione della pratica sportiva.

35.02 Gli organi periferici, inoltre, hanno le seguenti attribuzioni:

- attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della F.I.Tri, di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
- amministrare i fondi messi a disposizione dagli organi centrali, secondo le norme federali;
- organizzare l'attività demandata a livello periferico.

Art. 36 - Il Delegato Regionale

36.01 Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale, il quale dura un quadriennio, con la finalità, di incrementare l'attività federale.

36.02 Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione annualmente una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Il Delegato Provinciale

37.01 Il Consiglio Federale, sentito il parere delle Società affiliate, può nominare in ciascuna provincia un Delegato Provinciale, il quale dura in carica un quadriennio con la finalità di incrementare l'attività federale.

37.02 Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione annualmente una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 38 - L'Assemblea Regionale

38.01 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati, con sede nel territorio della regione aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati alla F.I.Tri. nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle Società che hanno sede nell'ambito della regione, aventi diritto al voto.

38.02 E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

38.03 L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta almeno 30 giorni prima della corrispondente Assemblea Nazionale.

38.04 Essa è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita. In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni.

38.05 A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi

diritto al voto appartenenti alla regione, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale stesso, deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione straordinaria.

38.06 Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:

- Un'associazione o società sportiva oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 20 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- due associazioni o società sportive oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- tre associazioni o società sportive oltre la propria. se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- Quattro associazioni o società sportive, oltre la propria. se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 200 associazioni o società sportive con diritto al voto;

Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o associazioni né direttamente né per delega.

38.07 I quorum per la validità delle Assemblee e per l'approvazione della Relazione di cui all'art.38, comma 1, lett. b), sono gli stessi di quelli contemplati per l'Assemblea Nazionale.

38.08 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 39 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

39.01 L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
- b) vota la relazione tecnico - morale e le linee programmatiche del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio Regionale;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

39.02 L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 29 e 30.

Art. 40- Il Presidente del Comitato Regionale

40.01 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente, costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 e segg. del presente Statuto e, di quelle del Regolamento Organico.

40.02 In materia di presentazione delle candidature si applica il successivo art. 51.

40.03 Il Presidente del Comitato regionale rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.Tri. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

40.04 Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché, nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.Tri.

Art. 41 - Il Comitato Regionale

41.01 Il Comitato Regionale si costituisce in tutte le Regioni in cui sono presenti almeno 10 Affiliati aventi diritto a Voto.

41.02 Il Consiglio Regionale è costituito da almeno 5 componenti di cui almeno uno deve essere un atleta e almeno uno deve essere un tecnico in possesso dei previsti requisiti.

41.03 L'Istituzione dei Comitati Regionali secondo la procedura indicata dai precedenti commi entrerà in vigore a partire dal quadriennio 2012 - 2015

41.04 Esso è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti a controllo di legittimità del Consiglio Federale secondo le norme ed i regolamenti federali.

41.05 Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

41.06 Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Nelle Province di Trento, Bolzano ed Aosta vengono costituiti Organi Provinciali con modalità e funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli Organi Territoriali a livello Regionale.

41.07 Il Consiglio federale provvede per accertate gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi

SEZIONE III ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale

42.01 Costituisce il principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, primi fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia e disciplina, aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.

42.02 E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente. E' altresì consentita, su richiesta del Procuratore federale l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti di sospensione cautelare.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile

42.03 Sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del giudice, nonché l'obbligo di astensione negli stessi casi. E', inoltre, garantita la revisione del giudizio.

42.04 Le decisioni di primo grado degli organi di giustizia sono immediatamente esecutive, salva la facoltà di richiedere al Giudice di secondo grado la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sanzione, in presenza di gravissimi motivi.

42.05 E' previsto l'istituto della riabilitazione, attraverso la quale si estinguono, su richiesta dell'interessato, le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna qualora decorsi tre anni, dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita e si sia estinta in altro modo, il sanzionato abbia dato effettiva e costante dimostrazione di buona condotta.

42.06 Gli organi della giustizia sportiva sono nominati dal Consiglio Federale ed agiscono, in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme; durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

Per i soli componenti la Commissione d'Appello Federale, il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

I componenti gli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa FITri.

La F.I.Tri assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e, non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati tra soggetti laureati in giurisprudenza e sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo..

42.07 La Giustizia Federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia" deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, e che disciplina i termini, le modalità e le procedure della giustizia federale.

42.08 I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine

ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

42.09 I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale ed agli arbitri operanti nella FITri.

42.10 In materia di Doping si rimanda integralmente alle Norme Sportive Antidoping del CONI e degli Organismi Internazionali nonché alla legislazione statale vigente. I provvedimenti di amnistia, grazie e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

42.11 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva, per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 43 – Il Procuratore Federale

43.01 Il Consiglio Federale nomina il Procuratore Federale ed un suo sostituto i quali restano in carica per il periodo di quattro anni.

43.02 Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti innanzi al Giudice Unico, ad eccezione delle infrazioni meramente tecniche, alla Commissione di Appello ed alla Corte Federale. Su denuncia degli interessati tramite la Segreteria Generale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, il Procuratore federale compie indagini preliminari a conclusione delle quali formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, o anche quando l'illecito sia altrimenti estinto.

43.03 Il Consiglio Federale può nominare uno o più collaboratori su proposta del Procuratore Federale.

43.04 Il Procuratore Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 44 - Il Giudice Unico

44.01 Il Consiglio Federale nomina il Giudice Unico ed un suo sostituto, i quali restano in carica per il periodo di quattro anni.

44.02 Il Giudice Unico giudica in primo grado sulle infrazioni passibili di procedimento disciplinare, vale a dire ogni azione od omissione da parte delle Società sportive o di un tesserato che contravvenga a norme dello Statuto o dei Regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti Organi Federali, ovvero violi, comunque, il principio fondamentale della lealtà e della correttezza o della disciplina sportiva. Il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.

44.03 Al Giudice Unico vanno, altresì, rimessi i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.

44.04 Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili alla Commissione d'Appello Federale nei modi e nei termini previsti del Regolamento di Disciplina.

44.05 Il Giudice Unico non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 45 - La Commissione d'Appello Federale

45.01 La Commissione d'Appello Federale è composta da 3 membri; effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da 2 supplenti e resta in carica, per il periodo di quattro anni.

Tutti i membri della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale.

45.02 Il quorum costitutivo della Commissione è costituito da tre membri, siano essi effettivi o supplenti tra i quali sia presente il Presidente della Commissione o, in sua assenza, il membro più anziano di età che lo sostituisce nella funzione.

45.03 La Commissione d'Appello Federale giudica a maggioranza dei propri membri effettivi o supplenti in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire, con un'unica eccezione ammessa: la squalifica per una giornata di gara quando dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del 2° grado di Giudizio.

45.04 E' competenza della Commissione d'Appello federale la concessione, su richiesta dell'interessato ed ove ne ricorrano i presupposti, della riabilitazione.

45.05 La Commissione d'Appello Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

45.06 La Commissione d'Appello nomina, in caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art. 55 del presente Statuto.

Art. 46 – La Corte Federale

46.01 La Corte Federale è composta da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da 2 supplenti, e resta in carica per il periodo di quattro anni.

Tutti i membri della Corte Federale, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale.

46.02 Il quorum costitutivo della Corte è costituito da tre membri, siano essi effettivi o supplenti tra i quali sia presente il Presidente della Corte o, in sua assenza, il membro più anziano di età che lo sostituisce nella funzione. La Corte Federale giudica a maggioranza dei propri membri effettivi o supplenti.

46.03 La Corte Federale svolge, funzioni consultive del Consiglio Federale, cui fornisce pareri obbligatori nelle questioni attinenti l'interpretazione autentica delle carte federali.

46.04 E' competenza della Corte Federale, inoltre, su ricorso degli interessati, il giudizio di legittimità delle assemblee federali. In questa materia La Corte decide in unico grado ed in via definitiva.

46.05 La Corte Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

CAPO III LA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI

Art. 47 – La Commissione Nazionale Giudici

47.01 La Commissione Nazionale Giudici, denominata C.N.G. viene eletta da tutti i giudici di gara effettivi.

47.02 La C.N.G. è composta da:

- un Segretario Nazionale;
- un Designatore Nazionale;
- un Responsabile dei Giudici Elaboratori.

47.03 La C.N.G. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e si rinnova entro 180 giorni dall'elezione del Consiglio Federale. L'incarico è rinnovabile senza limiti. In caso di dimissioni di un componente, o impossibilità a svolgere l'incarico assegnatogli, si procede ad elezione per la copertura del posto vacante tramite convocazione di Assemblea Elettiva Straordinaria.

47.04 La C.N.G. è l'organo di autogoverno del Settore Giudici, dirigendo l'attività dei Giudici di Gara.

47.04 In caso di accertato mal funzionamento della C.N.G., tale da impedire il regolare svolgimento anche di una sola gara di Campionato Italiano, per cause ad essa indirettamente imputabili, o su richiesta della metà più uno dei Giudici di Gara Effettivi tesserati per l'anno di riferimento, il Consiglio Federale procede alla convocazione entro 30 giorni di un'Assemblea Elettiva Straordinaria.

47.05 Fatto salvo quanto espressamente previsto dai commi precedenti, per la disciplina dell'intera materia si fa rinvio al Regolamento Giudici FITri.

CAPO IV TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

Art 48 – Requisiti di Eleggibilità

48.01 Sono eleggibili alle cariche federali solo coloro che, al momento della candidatura:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano conseguito la maggiore età;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) siano tesserati con la F.I.Tri. al momento della presentazione della candidatura, con un'anzianità di tesseramento di almeno due anni; tale requisito non è richiesto per i componenti gli organi di giustizia o di controllo;
- e) per i tecnici, che siano in attività o che siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria;
- f) per gli atleti che siano in attività o che siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria e che abbiano partecipato ad almeno una gara nazionale di Triathlon, Duathlon, Aquathlon o Triathlon Invernale, inserita nel calendario federale.
- g) non siano stati assoggettati da parte di una Federazione sportiva nazionale, di Organismi Sportivi internazionali, di Discipline sportive associate, di Enti di Promozione Sportiva del CONI nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, a squalifiche od inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno.

E' ineleggibile, inoltre, chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Sono altresì ineleggibili alle cariche federali:

- o tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.Tri.;
- o quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

48.02 La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

48.03 Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori del Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e che siano iscritti all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.

48.04 I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Art. 49 - Incompatibilità

49.01 La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.

49.02 La carica di Presidente della Federazione e di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

49.03 Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia previste dal presente Statuto, nonché quelle di Ufficiale di gara sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

49.04 La qualifica di Ufficiale di Gara e, altresì, incompatibile con la qualifica di Tecnico Sportivo.

49.05 Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

49.06 Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.

49.07 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 50 -Durata delle Cariche

50.01 Tutte le cariche federali hanno durata di 4 anni e cessano, allo scadere, del quadriennio olimpico.

50.02 Le cariche elettive assunte nelle assemblee infraquadriennali cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 51 – Candidature

51.01 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle 'cariche federali, devono darne comunicazione scritta al Presidente federale a mezzo lettera raccomandata o deposito a mano, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

51.02 A pena di inammissibilità la candidatura deve essere individuale e deve indicare la categoria - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico - per la quale si intende proposta. Non sono cumulabili più candidature per diverse categorie. Per la carica di Presidente della federazione non occorre indicare la categoria di riferimento.

51.03 E' sancito il divieto di candidatura, nella medesima sessione assembleare, a più di una carica federale.

51.04 Avverso la non ammissione della candidatura è possibile presentare ricorso alla Corte Federale, secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO VI PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 52 - Patrimonio

52.01 Il Patrimonio della F.I.Tri è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

52.02 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 53 - Esercizio Finanziario

53.01 L'esercizio finanziario della F.I.Tri coincide con l'anno solare.

53.02 La gestione finanziaria spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità; tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio federale. Si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale e trasmesso al CONI nei termini dallo stesso stabiliti, per la prescritta approvazione, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente federale, quest'ultima predisposta unitamente al Consiglio Federale.

53.03 Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono trasmessi a tutte le Associazioni e Società Sportive aventi diritto a voto.

53.04 In caso di costituzione di società strumentali allo svolgimento dei compiti federali il bilancio delle suddette è inviato al CONI in allegato al bilancio federale ai fini dell'approvazione di quest'ultimo nonché inviato a tutte le Associazioni e Società Sportive aventi diritto a voto.

TITOLO VII NORME GENERALI

Art. 54 –

- Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport -

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 55

- Arbitrato federale –

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro

10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 56 - Disposizioni di Attuazione

56.01 Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica del Triathlon, sono dettate dai Regolamenti Federali emanati dal Consiglio Federale.

56.02 I Regolamenti di Giustizia, nonché quelli attuativi dello Statuto, devono essere approvati dal CONI per diventare esecutivi.

Art. 57 - Efficacia del Presente Statuto

57.01 Le norme del presente Statuto, deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, entreranno in vigore dopo la conclusione dell'iter approvativo previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 58 - Norma Transitoria

58.01 Ai fini dell'applicabilità dell'art.24, comma 11 del presente Statuto il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita dall'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.